



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti: emanazione

IL RETTORE

- VISTO il verbale n. 7 del 12.5.2022 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO il testo del Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti proposto dal Collegio;
- TENUTO CONTO del parere espresso dalla Commissione Mista Statuto e Regolamenti nella seduta del 23.6.2022 e delle modifiche apportate al predetto testo;
- VISTI gli articoli 32 e 43 dello Statuto;
- VISTO l'art.43, c.7 del Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Università del Salento, che cita: *“Le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono adottate con Regolamento del Collegio medesimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale”*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133 del 26.7.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti così come emendato dalla Commissione mista statuto e regolamenti;

DECRETA

Art.1 Emanare il “Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti” (all. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all'Albo ufficiale nonché nella sezione “Ateneo - Statuto e Regolamenti – Organi Collegiali”.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni

In comunicazione SA e CdA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 133 del 26.07.2022

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Cessazione e sostituzione dei componenti del Collegio

Art. 3 Presidente

Art. 4 Convocazione

Art. 5 Modalità di funzionamento

Art. 6 Supporto tecnico – amministrativo

Art. 7 Sede delle riunioni

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito indicato come Collegio, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto e dell'art. 43 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università del Salento.

Art. 2

Cessazione e sostituzione dei componenti del Collegio

1. I componenti del Collegio sono tenuti a partecipare alle riunioni del consesso. In caso di assenza, la giustificazione va presentata per iscritto o per via telematica al Presidente entro il termine di inizio della seduta, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le dimissioni del Collegio o dei suoi componenti devono essere presentate al Rettore.
3. In caso di cessazione anticipata dal mandato del Presidente, la presidenza dell'organo è assunta dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età sino alla nomina del nuovo Presidente.
4. Nel caso in cui uno o più componenti del Collegio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, ovvero nel caso in cui presentino le dimissioni, secondo la procedura di cui al comma 2, il Rettore provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.
5. I componenti supplenti subentrano in caso di decesso, rinuncia o decadenza anticipata dei componenti effettivi, restando in carica sino all'integrazione del Collegio. Essi percepiscono per tale periodo quanto definito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.
6. I nuovi nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originario del sostituito.

Art. 3

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Collegio dei Revisori nei rapporti con gli Organi di governo dell'Università e con l'Amministrazione.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della convocazione, compete al Presidente dell'organo collegiale.
2. La convocazione contiene la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno ed è notificata almeno sette giorni prima della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso inferiore, ma con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.
3. È possibile inserire un punto ad integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio dell'adunanza purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutti i componenti dell'organo.

Art. 5

Modalità di funzionamento

1. Per la validità delle riunioni del Collegio, è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti effettivi. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età. L'organo, composto da due membri, può deliberare purché deliberi all'unanimità.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel verbale sono riportati i motivi del dissenso del componente dissenziente.
3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
4. Al fine dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e in presenza di questioni di speciale complessità, il Collegio può procedere con audizioni dei dirigenti e dei Responsabili dei Centri di gestione autonoma.
5. Delle riunioni vengono redatti appositi verbali. Ogni verbale deve essere firmato da tutti i componenti del Collegio per attestare le decisioni assunte dall'organo collegialmente e dal segretario verbalizzante per attestare quanto accaduto durante la seduta. Il Presidente trasmette il verbale ai competenti organi dell'Ateneo. Su mandato dei componenti, il verbale può essere sottoscritto anche dal solo Presidente e dal segretario verbalizzante. I verbali sono redatti seduta stante.

Art. 6

Supporto tecnico – amministrativo

1. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Ateneo.
2. Il Direttore Generale affida le funzioni di supporto e i compiti di segretario verbalizzante ad una unità di personale in servizio presso l'Ufficio Organi Collegiali o altra struttura dell'Ateneo.
3. Il personale di cui al comma 2, sentito il Presidente, cura:
 - a) gli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni nonché alla pubblicazione del materiale istruttorio relativo alla seduta, su un sistema documentale il cui accesso è riservato ai componenti dell'organo.
 - b) l'attività post riunione, comprese la trasmissione della copia del verbale della seduta al Rettore ed al Direttore Generale, nonché la predisposizione degli estratti e l'inoltro degli stessi alle strutture competenti per materia.

c) l'archiviazione e la raccolta dei verbali.

4. Il Collegio allo scopo di esprimere pareri, avvisi e valutazioni sugli atti relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, ha accesso al sistema documentale in cui è pubblicato il materiale istruttorio utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per assumere le decisioni. Della pubblicazione del predetto materiale riceve notifica negli stessi modi e tempi dei consiglieri di amministrazione.

Art. 7

Sede delle riunioni

1. Il Collegio si riunisce per l'espletamento del suo mandato presso la sede di Lecce dell'Ateneo. I componenti, in tal caso, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la missione, secondo i limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Ove la natura degli argomenti trattati o la tipologia di verifiche da effettuare non richiedano la necessaria presenza nella sede dell'Ateneo, la riunione può tenersi presso altra sede o da remoto in modalità telematica. Nel caso di riunione tenuta in altra sede, svolge le funzioni di segretario verbalizzante uno dei componenti del Collegio designato dal Presidente dell'organo. Sono consentite altresì riunioni miste, in cui alcuni componenti sono collegati da remoto in modalità telematica ed altri sono presenti nella sede dell'Ateneo.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo, nella sezione "Ateneo - Statuto e Regolamenti – Organi Collegiali".